

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2020

101/2020/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2020, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1103^a bis riunione del 26 marzo 2020

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 578/2019/R/gas (di seguito: TIVG);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 112/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 112/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 201/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 201/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 578/2019/R/gas;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota dell’1 ottobre 2019, protocollo Autorità 24851, successivamente integrata con nota del 4 dicembre 2019, protocollo Autorità 32488, di Snam Rete Gas, (di seguito: nota 4 dicembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 originariamente stabiliva che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continuasse transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;

- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici;
- la legge 124/17, da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe, ha disposto la cessazione del servizio di tutela gas di cui al decreto legislativo 164/00 a partire da gennaio 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;

- b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
- c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, è pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_t è determinata, nel trimestre t-esimo, mediante la seguente formula:

$$QT_t = \frac{\sum_k \left[\frac{1}{0,25} \times \frac{365 \times PCS}{0,25} \times (CP_u^k + CM^{T,k}) \times E^k \right]}{\sum_k E^k} + \frac{(CV_U + CV_{FC} + CRV^{FG} + CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST})}{PCS}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno; sino al 30 settembre 2020 il termine CP_u^k è pari alla somma tra CP_u^N e $CP_u^{R,k}$, di cui all'articolo 23 della RTTG;
- CM^T è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- PCS è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc
- CV_U è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG, espresso in euro/Smc;
- CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG, espresso in euro/Smc;
- CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} sono le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere

generale del sistema gas di cui all'articolo 36 della RTTG, espresse in euro/Smc;

- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei 36 mesi precedenti a disposizione, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione
- al comma 8.3, che entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto calcola il valore, per l'anno successivo, dell'elemento QT_t , al netto delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} , e lo trasmetta all'Autorità, unitamente ai valori attribuiti ai singoli impianti di distribuzione utilizzati per il calcolo;
- al comma 8.4, che le imprese di trasporto minori comunicano i dati necessari al calcolo della componente QT_t , nel rispetto delle scadenze di cui al comma precedente;
- al comma 8.5, che l'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito *internet* e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 201/2019/R/gas ha approvato, con riferimento all'anno 2020, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas;
- con nota 4 dicembre 2019 Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità il valore dell'elemento QT_t , al netto delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} , ai sensi del comma 8.3 del TIVG;
- la deliberazione 112/2019/R/GAS ha, tra l'altro, fissato il corrispettivo CRV^{OS} , di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera g) della RTTG, per il periodo 1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020 pari a 0,0066 euro/Smc, mentre per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2020 tale valore è azzerato;
- il corrispettivo CRV^{OS} è computato nel calcolo dell'elemento QT_t , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 del TIVG.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020;
- con riferimento alla componente QT_t relativa al servizio di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, di cui all'articolo 8 del TIVG, modificare il valore del suddetto elemento, comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} , a seguito dell'azzeramento del corrispettivo CRV^{OS} , per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2020, aggiornando la Tabella 5 del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Modifiche al TIVG

- 2.1 Con decorrenza 1 aprile 2020, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 5 – Elemento QT_t (comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST})

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dall'1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020</i>	1,296652
<i>Dall'1 aprile 2020</i>	1,123424

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini